



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 48-1/2026 dei procedimenti unitari, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale chiesta in proprio da

L'ELEFANTINO SOCIETÀ COOPERATIVA (c.f./p.iva 03073070926), con sede in Decimomannu, via Regina Elena n. 49/A, in persona del legale rappresentante pro tempore Cassaro Marisella (c.f. CSSMSL75T49D259J, nata a Decimomannu il 9.12.1975), elettivamente domiciliata in Cagliari, viale Bonaria n. 96, presso lo studio dell'avv. Stefanino Casti del Foro di Cagliari, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata al ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 2.3.2026, la società L'Elefantino Società Cooperativa, evidenziando il proprio stato di insolvenza, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.

La società ha, a tal fine, esposto:

- di essere un'impresa commerciale, e di svolgere attività di asilo nido e assistenza diurna per minori;
- di essere stata condannata al pagamento in favore della sig.ra Alice Utzeri (c.f. TZRLCA81H64B354H, nata a Cagliari il 24.06.1981), della somma di € 105.316,27, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese legali in favore del suo difensore distrattario, in virtù della Sentenza n. 1173/025 del Tribunale di Cagliari – Sezione Lavoro, pubblicata il 29.09.2025, R.G. n. 4676/2018 (docc. nn. 10-11 allegati al ricorso);
- di aver ricevuto atto di precetto in data 07.01.2026 dalla medesima Utzeri Alice e



dal legale avv. Samuele Pau, nonché atto di pignoramento notificato il 19.02.2026 delle somme dovute alla società debitrice dalla Intesa Sanpaolo S.p.A. (docc. nn. da 10 a 12);

- di non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e di versare in uno stato di irreversibile insolvenza.

2. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

La situazione contabile prodotta dalla ricorrente debitrice evidenzia per gli anni 2023 e 2024 ricavi superiori ad euro 200.000,00 (cfr. docc. 4-5 allegati al ricorso).

L'impresa deve, pertanto, ritenersi soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.

3. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta ampiamente sussistente.

In primo luogo, la stessa ricorrente ha dichiarato di non essere più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, documentando debiti scaduti per: € 148.202,50 verso la sig.ra Utzeri (doc. 10); € 9.666,32 verso l'avv. Pau (doc. 11); € 3.911,34 per IVA relativa al II trimestre 2026 (doc. 3 allegato alla nota del 31.7.2026). Sussiste, inoltre, un'esposizione debitoria per € 3.977,00 della impresa debitrice verso l'INPS per contributi omessi (cfr. documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria).

In secondo luogo, l'esito negativo del pignoramento presso terzi eseguito il 19.2.2026 sulle somme detenute da Intesa Sanpaolo S.p.A. – il cui conto corrente al 31.12.2025 presentava un saldo negativo di € 802,97 (cfr. doc. 4 allegato alla nota del 31.7.2026) – attesta l'impossibilità di reperire liquidità attraverso le vie esecutive ordinarie. Contestualmente, il vincolo apposto sul conto, preclude alla società di esercitare la propria attività e di provvedere ai regolari pagamenti nei confronti dei propri dipendenti e fornitori.



In terzo luogo, la visura negativa immobiliare prodotta conferma l'assenza di beni immobili nel patrimonio della società (doc. 2 allegato alla nota del 31.7.2026).

Giova richiamare l'orientamento consolidato della Suprema Corte per cui lo stato di insolvenza «consiste in una situazione di impotenza economica che si realizza allorquando l'imprenditore non è più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni per essere venute meno le necessarie condizioni di liquidità e di credito» e che «anche un solo inadempimento può assurgere a indice dell'insolvenza» (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 24318/2026; Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 20861/2026).

Nel caso di specie, l'entità dei debiti scaduti, l'incapacità di onorarli nonostante l'esperimento dell'esecuzione forzata, l'assenza di beni immobili e la stessa ammissione della debitrice costituiscono elementi più che sufficienti a integrare lo stato di insolvenza.

4. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente richiamare il debito nei confronti della sig.ra Alice Utzeri, portato dalla sentenza indicata (con il conseguente atto di precetto), per il complessivo importo di € 148.202,50,

5. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della società **L'ELEFANTINO SOCIETÀ COOPERATIVA** (c.f./p.iva 03073070926), con sede in Decimomannu, via Regina Elena n. 49/A, in persona del legale rappresentante pro tempore Cassaro Marisella (c.f. CSSMSL75T49D259J, nata a Decimomannu il 9.12.1975);
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa Emanuela Murgia, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei



rapporti finanziari;

ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 01.12.2026 ore 11.00 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate



esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10,
co. 3, CCII;

8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCI.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 7.8.2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Giorgio Latti

